

Scheda di sintesi

Legge n. 214/2023

“Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2022”

8 GENNAIO 2024



Legge 30 dicembre 2023, n. 214

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

Capo I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 5 (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

Con la novella del comma 6 dell'art. 8 del [D.lgs. 395/2000](#), si consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

Capo II - MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 11 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

Si interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, disponendo che, a partire dal 1° gennaio 2024, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive, secondo “linee guida” da adottarsi a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro tre mesi dal 1° gennaio 2024. A tali fini, alle Amministrazioni si demanda il compito di effettuare “una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche” (la prima, entro il 1° gennaio 2025) e, verificata la disponibilità di aree concedibili, di indire “*procedure selettive con cadenza annuale*” nel rispetto delle citate linee guida.

Si dispone altresì che le convenzioni già assegnate o riassegnate, continueranno ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo.

I procedimenti di rinnovo dei titoli concessori in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e non ancora conclusi, dovranno invece essere conclusi entro 6 mesi dal 1° gennaio 2024 e qualora l'Amministrazione non vi provveda, le relative concessioni si intenderanno comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela e salva rinuncia dell'avente titolo.

Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conserveranno la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio.

Si dispone infine l'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevedeva l'esonero dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

NB: Nel promulgare la legge il Presidente della Repubblica ha ritenuto “*doveroso richiamare l'attenzione del governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi. Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti*”.

Art. 12 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

Nelle motivazioni che legittimano le “*vendite di liquidazione*” si include anche la necessità di esitare in breve tempo la merce “*per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile*”.

Si interviene poi sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali (la norma consente all'impresa di presentare in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività). Con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, attraverso il comma 3 si recano alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, alla lettera b), nel confermare quale principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni potranno, senza discriminazioni tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storicoculturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

Alla lettera a), invece, di modifica l'articolo 3 del [D.L. 223/2006](#) (che attualmente vieta l'imposizione di distanze minime tra esercizi commerciali della stessa tipologia), per far comunque salva la facoltà concessa ai sensi della lettera b) agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali e di adottare misure di tutela di esercizi di vicinato e botteghe artigiane.

Capo III – MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 15 (Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

Si inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 2 della [Legge 77/2011](#) al fine di stabilire che - nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari - le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di IV^a gamma il cui intero ciclo produttivo - dalla semina al confezionamento finale del prodotto - si svolge all'interno di siti chiusi (ossia secondo specifiche procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate).

Le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di IV^a gamma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, saranno definite dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro 90 giorni dal 1° gennaio 2024.